



REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Nicola Caruso	Consigliere
dott. Giorgio Cancellieri	Consigliere
dott. Giancarlo Penco	Consigliere (relatore)
dott. Angelo Ferraro	Consigliere
dott. Giancarlo Astegiano	I Referendario
dott. Gianluca Braghò	Referendario
dott. Massimo Valero	Referendario

nell' adunanza dell' 15 gennaio 2009

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

vista la deliberazione n.1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

vista l'ordinanza n.7 del 12 gennaio 2009 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del Sindaco del comune di Cassano Magnago (Va).

Udito il relatore, dott. Giancarlo Penco.

Premesso

Con nota n. 24474 dell'11 dicembre 2008, il Sindaco del Comune di Cassano Magnago (Va), ha chiesto il parere in merito alla possibilità di comprendere all'interno della nozione "atto di pianificazione" contenuta nell'art. 92, comma 6 del decr. leg.vo 163/2006 anche il piano cimiteriale e il piano di localizzazione delle edicole previsti rispettivamente dall'art. 54 del DPR 285/90 e dall'art. 6, comma 2 del decr. leg.vo 170/2001.

Ciò al fine di definire l'ammontare da corrispondere ai dipendenti dell'ente che hanno concorso alla redazione dei citati piani a titolo di incentivo nella misura del trenta per cento della tariffa professionale.

Considerato

La richiesta di parere in esame è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "*pareri in materia di contabilità pubblica*".

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge n. 131 del 2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a verificare se la richiesta soddisfi le condizioni di ammissibilità che la giurisprudenza contabile ha delineato con le sue pronunce.

La prima di esse è data dalla legittimazione a proporre quesiti; questa Sezione, con deliberazione n. 1 in data 4 novembre 2004, ha precisato che "*non essendo ancora costituito in Lombardia il Consiglio delle autonomie, previsto dall'art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che modifica l'art. 123*

della Costituzione, i Comuni possono, nel frattempo, chiedere direttamente i pareri alla Sezione regionale".

Pertanto, sotto questo profilo la richiesta in parola deve essere presa in esame.

Riguardo alle altre condizioni di ammissibilità, la Sezione osserva che la richiesta di parere:

- a) proviene dal soggetto legittimato a manifestare la volontà dell'ente, vale a dire, nel caso di specie, dal Sindaco;
- b) non risulta, che interferisca con le funzioni di controllo o giurisdizionali svolte dalla magistratura contabile e neppure con alcun altro giudizio civile o amministrativo che sia in corso;
- c) presenta i caratteri di generalità e astrattezza, poiché attiene alla interpretazione di norme previste dal Codice dei Contratti pubblici.
- d) rientra nella materia della Contabilità pubblica poiché attiene alle modalità di gestione delle risorse ed, in particolare, ai criteri di determinazione dei fondi da ripartire fra i dipendenti.

La richiesta di parere è quindi ammissibile e può essere esaminata nel merito.

Ritenuto

In primo luogo si rileva che la materia è regolata dal Codice dei contratti pubblici che, come prevede l'art. 1, disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti e soggetti aggiudicatori aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori ed opere e che l'articolo 92 in esame si colloca all'interno del capo IV – "Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" e della Sezione I – Progettazione interna ed esterna – livelli di progettazione.

Si evidenzia inoltre che il comma 6, dello stesso articolo individua come soggetti titolari del procedimento le amministrazioni aggiudicatrici e che quindi il piano comunale deve essere sostanzialmente finalizzato alle attività di governo del territorio e all'esecuzione di opere pubbliche.

La lettura sistematica della norme richiamate porta a ritenere che il legislatore intenda riferirsi a processi di pianificazione che presentino un profilo tecnico-documentale rientrante esclusivamente nelle competenze professionali degli architetti ed ingegneri per tutte quelle attività riferibili alle relative tariffe.

Passando poi ai casi concreti segnalati nel quesito si osserva che in materia cimiteriale l'art. 54 del DPR 285/90 si limita a prevedere che i comuni siano dotati di una planimetria dei cimiteri esistenti estesa alle zone di rispetto circostanti, mentre l'art. 6 del regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6, emanato in

attuazione della L.R. Lombardia 18 novembre 2003 n. 22 impone ai comuni la predisposizione di uno o più piani che possono prevedere la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli esistenti. Il livello degli elementi minimi da inserire negli elaborati tecnici sono analiticamente specificati nell'allegato 1 allo stesso Regolamento.

Il contenuto della documentazione richiesta induce pertanto a ritenere che la pianificazione cimiteriale debba rientrare nell'ambito degli atti richiamati dall'art. 92, 6° comma del Codice.

Per quanto riguarda i piani di localizzazione dei punti di vendita dei quotidiani e periodici si segnala che l'art. 6 del decr. leg.vo 170/2001 individua solo alcuni elementi ricognitivi e statistici necessari per la predisposizione del piano che, a parere della Sezione, non presenta quelle caratteristiche di progettualità tecnica individuate dalla norma, secondo le linee interpretative prima accennate.

Val la pena di sottolineare infine che le disposizioni in esame attribuiscono ai comuni uno specifico potere regolamentare in argomento.

Spetta quindi agli organi del comune, in piena autonomia, definire lo schema regolamentare più adatto al profilo organizzativo dell'ente e che, tenuto conto delle dimensioni del comune e dei contenuti tecnico-professionali necessari, siano precisati i diversi atti di pianificazione, i parametri per la determinazione delle tariffe nonché i criteri di distribuzione del fondo tra i dipendenti nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità.

Conclusivamente va affermato che gli atti di pianificazione richiamati dall'art. 92, comma 6 del Dec. leg.vo 163/2006 devono presentare un contenuto tecnico-documentale rientrante nelle competenze professionali degli architetti ed ingegneri e che tali requisiti sono riscontrabili nei piani cimiteriali di cui all'art. 6 del Regolamento Regionale 9/11/2004 n. 6, ma non sono ravvisabili nei piani di localizzazione di punti di vendita dei giornali ai sensi dell'art. 6 del decr. leg.vo 170/01.

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione

II Relatore

Giancarlo Penco

II Presidente

Nicola Mastropasqua

Depositata in Segreteria il

27 gennaio 2009

Il Direttore della Segreteria

dott.ssa Daniela Parisini